

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 GENNAIO 2014

(proposta dalla G.C. 17 dicembre 2013)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	D'AMICO Angelo	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	GENISIO Domenica	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	GRECO LUCCHINA Paolo	PAOLINO Michele
ARALDI Andrea	GRIMALDI Marco	PORCINO Giovanni
BERTHIER Ferdinando	LA GANGA Giuseppe	RICCA Fabrizio
BERTOLA Vittorio	LEVI Marta	SBRIGLIO Giuseppe
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	TROIANO Dario
CENTILLO Maria Lucia	LOSPINUSO Rocco	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MAGLIANO Silvio	VENTURA Giovanni
CUNTRÒ Gioacchino	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio
CURTO Michele		

In totale, con il Presidente, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti, oltre al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: CASSIANI Luca - COPPOLA Michele.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE O COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE - INDIVIDUAZIONE DI SORIS S.P.A. QUALE AFFIDATARIA FINO AL 31 DICEMBRE 2021. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

Proposta dell'Assessore Passoni, di concerto con l'Assessore Tedesco, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 in data 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04535/013), esecutiva dal 9 agosto 2004, su proposta della Giunta Comunale del 1 giugno 2004, è stata approvata, ai fini dell'affidamento dell'attività in oggetto ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 446/1997 e nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, la costituzione di una società per azioni totalmente pubblica, denominata "Società Riscossioni S.p.A.", siglabile "SORIS S.p.A.", socio unico il Comune di Torino, con sede in Torino, avente ad oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale.

Con la citata deliberazione (mecc. 2004 04535/013) il Consiglio Comunale ha proceduto, inoltre, ai sensi dell'articolo 52, comma 5 lettera b), del D.Lgs. 446/1997, all'affidamento del servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali imposte, alla costituenda società SORIS S.p.A., a far data dal 1 gennaio 2005, demandando a successiva deliberazione l'approvazione del contratto di servizio tra la Città e la costituenda società.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 24 agosto 2004 (mecc. 2004 06907/013) veniva approvato il contratto di servizio tra la Città e la società SORIS S.p.A., sottoscritto il 30 dicembre 2004, che prevede come data di scadenza il 31 dicembre 2013.

Con atto in data 19 novembre 2004 a rogito notaio Mario Mazzola di Torino, repertorio n. 113323, raccolta n. 30142, registrato a Torino - 2^a Ufficio delle Entrate il 29 novembre 2004, è stata costituita la società a socio unico Comune di Torino denominata "Società Riscossioni S.p.A." - in forma abbreviata "SORIS S.p.A." - con sede in Torino, con C.F. ed iscrizione al registro delle imprese di Torino al n. 09000640012, con capitale sociale di Euro 1.550.000,00, ad oggi pari a 2.583.000,00, avente ad oggetto "la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale".

Si dà atto, inoltre, che la società SORIS S.p.A. risulta altresì affidataria del servizio di riscossione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei servizi accessori di supporto (a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 gennaio 2006 - mecc. 2005 11274/048), integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 4 dicembre 2006 - mecc. 2006 08245/048); del servizio di riscossione su pagamento spontaneo delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Corpo di Polizia Municipale e servizi accessori di supporto (a seguito della deliberazione del Consiglio

Comunale del 10 novembre 2008 - mecc. 2008 05065/048, integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2009 - mecc. 2009 08588/048); del servizio relativo all'attività di riscossione delle entrate derivanti dalle tariffe relative al servizio nidi d'infanzia e ristorazione scolastica e servizi accessori (a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del 31 gennaio 2011 - mecc. 2010 08409/007); del servizio relativo all'attività di riscossione delle entrate patrimoniali inerenti a contratti di locazione e concessione di immobili di proprietà della Città di Torino di competenza della Direzione Patrimonio (a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2011 - mecc. 2011 01247/131).

Considerato che il contratto di servizio, relativo alla gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari alle attività di gestione tributaria e patrimoniale, approvato dal Consiglio Comunale il 20 settembre 2004 con la citata deliberazione n. 95 del 20 settembre 2004 (mecc. 2004 06907/013), verrà a scadenza il 31 dicembre 2013, si rende necessario addivenire alla stipulazione del nuovo contratto di servizio al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune e la Società in relazione alle forme ed alle modalità di gestione del servizio.

All'uopo, si rammenta che l'articolo 52, comma 5, lettera b) n. 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra l'altro, alle società per azioni o a responsabilità limitata a totale capitale pubblico locale (già previste dall'articolo 22 lettera e) dell'abrogata Legge 142/1990).

Si rileva, inoltre, che l'articolo 113, comma 5 lettera c), del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 (articolo che ha sostituito l'articolo 22 della Legge 142/1990) disciplinava, tra l'altro, la possibilità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica mediante affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano.

Il riferimento all'articolo 113, comma 5 lettera c), del T.U.E.L. non è più attuale posto che tale comma è stato successivamente abrogato dall'articolo 12 comma 1 lettera a) del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168 "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Ne consegue che, in materia di riscossione dei tributi degli enti locali, gli affidamenti alle società in house, quali alternative alla gara, trovano il loro fondamento nei principi della disciplina comunitaria e sono divenute un principio generale ed immanente nel nostro ordinamento attraverso lo specifico recepimento in una norma speciale: infatti, l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 (nella versione attualmente vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1 comma 224 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) stabilisce preliminarmente

che l'affidamento in questione debba avvenire nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, evidenziando apertamente lo scopo voluto dal legislatore, diretto ad assolvere all'esigenza di adeguare la normativa in materia a quella europea.

L'articolo 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, quindi, sulla base della modifica introdotta dalla Legge Finanziaria 2008, riconosce espressamente la possibilità di affidamento diretto delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione alle società in house, rimarcando le caratteristiche di tali società secondo l'orientamento della Corte di Giustizia ed in particolare quello della nota sentenza Teckal (sezione V 18 novembre 1999 - sentenza C-107/98).

L'articolo 113, comma 11 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio sono regolati da contratti di servizio, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire ed adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

Il vigente Statuto comunale disciplina agli articoli 44 e 79 le modalità di gestione dei servizi pubblici comunali, prevedendo tutte le fattispecie consentite dalla normativa.

Orbene, nel caso di specie, la società SORIS S.p.A. è una società in house, ossia una società rispetto alla quale si è in presenza di una situazione di delegazione interorganica, ossia di un'entità considerata alla stregua di un organo dell'Amministrazione, il cui affidamento è conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea, in quanto il capitale societario è totalmente pubblico (il capitale è infatti posseduto al 100% dalla Città di Torino), sussiste un controllo sul gestore analogo a quello svolto sui propri organi e servizi e si registra uno svolgimento dell'attività in via esclusiva per l'amministrazione socia e nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.

L'articolo 52, comma 5 lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997 è una norma speciale, in quanto disciplina specificamente l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate dei Comuni e delle Province.

Ne consegue che, nella materia in oggetto, deve continuare ad applicarsi l'articolo 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997 e non già l'articolo 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, in quanto tale ultima disposizione si atteggia a norma generale applicabile alle società che svolgono la generalità dei "servizi" a favore delle Pubbliche Amministrazioni e non può incidere sulla disciplina speciale contenuta nel citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che discende dal recepimento di principi comunitari: si deve, pertanto, concludere che la norma generale, anche se posteriore, non può abrogare la norma speciale che rimane in vita per disciplinare l'affidamento in house providing, legittimando la permanenza di tali società per la riscossione dei tributi.

Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, il brocardo "lex specialis derogat generali" esprime uno dei principi o criteri tradizionalmente utilizzati per risolvere le antinomie normative: il criterio di specialità; il criterio di specialità prevale sul criterio cronologico, espresso dal brocardo "lex posterior derogat priori"; pertanto, la norma posteriore generale non abroga la norma anteriore speciale, salvo che dalla lettera o dalla ratio della prima si evinca la volontà di abrogare la seconda o la discordanza tra le due norme sia tale da rendere inconcepibile la loro

coesistenza.

Inoltre, l'articolo 4 comma 3 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i., prevede che le disposizioni di cui al comma 1 di tale articolo non si applicano alle società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati; risulta incontrovertibile che le società che gestiscono la riscossione dei tributi locali (quale è SORIS S.p.A.) a loro volta - necessariamente - gestiscono banche dati per le quali occorre tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Tuttavia, medio tempore, con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, (cd. Legge di Stabilità) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, l'articolo 4 del D.L. 95/2012 e s.m.i. è stato nuovamente ed ulteriormente modificato dal comma 562 dell'articolo 1 che recita: "Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati;

b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: "delle società di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato".

A seguito di tale modificazione la norma risulta pertanto abrogata e conseguentemente le considerazioni suesposte risultano superate.

Le scelte operate dal Comune in ordine alla costituzione della Società sono espressione dell'impegno dell'Ente a favorire le esigenze della collettività e dell'utenza nonché per il conseguimento di una più economica, efficace ed efficiente gestione delle risorse dell'Ente.

L'affidamento del servizio alla Società non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, comma 5 lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997. Si rileva inoltre in via incidentale che l'affidamento in oggetto non riveste natura di "servizio pubblico locale" e pertanto nel caso di specie non risultano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Per quanto sopra esposto, occorre procedere all'individuazione, ai sensi dell'articolo 52, comma 5 lettera b) n. 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, della società SORIS S.p.A. quale affidataria, fino al 31 dicembre 2021, del contratto di servizio relativo alla gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari alle attività di gestione tributaria e patrimoniale, nonché all'approvazione del relativo schema di contratto di servizio.

Si evidenzia inoltre che, come previsto dall'articolo 5.5 del suddetto schema di contratto di servizio, con separato provvedimento si provvederà successivamente ad attribuire ai locali siti in via Vigone n. 80 Torino, utilizzati dalla SORIS S.p.A., la qualifica di "Casa Comunale" nei limiti

della normativa vigente, esclusivamente per il deposito di atti giudiziari relativi a procedure di competenza SORIS S.p.A. depositate ai sensi degli articoli 140 e 143 Codice Procedura Civile.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la "Società Riscossioni S.p.A.", siglabile "SORIS S.p.A.", società per azioni totalmente pubblica avente come socio unico il Comune di Torino, con sede in via Vigone n. 80 - Torino - P. IVA 09000640012, quale affidataria del contratto di servizio relativo alla gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari alle attività di gestione tributaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b) n. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2021;
- 2) di approvare lo schema di Contratto di servizio per la "gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari alle attività di gestione tributaria e patrimoniale", che si allega alla presente deliberazione (all. 1 - n.) per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il Contratto di servizio allegato con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali, dando atto che le spese per la sottoscrizione del Contratto saranno a carico della società SORIS S.p.A.;
- 4) di demandare a successiva deliberazione della Giunta Comunale l'approvazione del Capitolato di Servizio disciplinante il programma attuativo e temporale dell'attività;
- 5) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali il perfezionamento dell'affidamento, nonché l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa da parte del Settore competente Servizi Tributari e Catasto;
- 6) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
- 7) di prendere atto che, con separato successivo provvedimento, si provvederà ad attribuire ai

locali siti in via Vigone n. 80 Torino, utilizzati dalla SORIS S.p.A., la qualifica di "Casa Comunale" nei limiti della normativa vigente, esclusivamente per il deposito di atti giudiziari relativi a procedure di competenza SORIS S.p.A. depositate ai sensi degli articoli 140 e 143 Codice Procedura Civile;

- 8) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2 - n.), in ossequio a quanto disposto dall'allegato 2 alla circolare dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012;
- 9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO,
TRIBUTI, PERSONALE, PATRIMONIO
E DECENTRAMENTO
F.to Passoni

L'ASSESSORE
ALLE SOCIETA' PARTECIPATE,
POLITICHE PER LA SICUREZZA,
POLIZIA MUNICIPALE E
PROTEZIONE CIVILE
F.to Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI,
CATASTO E SUOLO PUBBLICO
F.to Lubbia

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE
PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Mora

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
GESTIONE FINANZIARIA -
IMPOSTA DI SOGGIORNO
F.to Lorenzelli

LA P.O. CON DELEGA
F.to Bove

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
Il Dirigente Delegato
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Centillo Maria Lucia, D'Amico Angelo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 25

VOTANTI 23

ASTENUTI 2:

Scanderebech Federica, Troiano Dario

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni

Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Centillo Maria Lucia, D'Amico Angelo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 25

VOTANTI 23

ASTENUTI 2:

Scanderebech Federica, Troiano Dario

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento, i seguenti:

allegato 1 [Testo coordinato con l'emendamento approvato, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris
